

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI 2023

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI


Art. 1, cc. 153 a 159 L. 29.12.2022, n. 197 - Circ. Ag. Entrate 13.01.2023, n. 1/E
Circ. Ag. Entrate 20.03.2023, n. 6/E

La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1.01.2023 (data di entrata in vigore della L. 197/2022), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

L'agevolazione comporta il versamento delle sanzioni ridotte al 3% (invece del 10% ordinariamente previste). Le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, invece, vanno pagate per intero.

Il relativo versamento deve essere effettuato nel termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria e il pagamento può essere fatto in unica soluzione o in forma rateale, con il versamento della prima rata entro il termine di 30 o 90 giorni e delle rate successive entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

DEFINIZIONE
DEGLI AVVISI
BONARI

<ul style="list-style-type: none"> • Ambito d'applicazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono interessate dalla definizione le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato: <ul style="list-style-type: none"> .. delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021; .. richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972. • Rientrano nella definizione agevolata: <ol style="list-style-type: none"> a) le comunicazioni già recapitate per le quali, alla data del 1.01.2023, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata; b) le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima alla data del 1.01.2023.
<ul style="list-style-type: none"> • Misura della definizione 	<ul style="list-style-type: none"> • Tali somme possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. • Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. • L'importo da versare in adesione alla definizione agevolata si determina ricalcolando le sanzioni nella misura del 3% delle imposte non versate e di quelle versate in ritardo (circolare 13.01.2023, n. 1/E).
<ul style="list-style-type: none"> • Versamento delle somme 	<ul style="list-style-type: none"> • Il pagamento delle somme avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 2 e 3-bis D. Lgs. 462/1997: <ol style="list-style-type: none"> a) con pagamento integrale entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione; b) con pagamento rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo⁽¹⁾, con versamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione⁽²⁾.
<ul style="list-style-type: none"> • Decadenza dall'agevolazione 	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute: <ol style="list-style-type: none"> a) la definizione non produce effetti; b) si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. c) le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
<ul style="list-style-type: none"> • Lieve inadempimento 	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate (circolare 13.01.2023, n. 1/E) ha specificato che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento ex art. 15-ter D.P.R. 602/1973 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a 7 giorni, lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo (circolari 13.01.2023, n. 1/E e 20.03.2023, n. 6/E).
<ul style="list-style-type: none"> • Proroga dei termini di decadenza per la notifica della cartella 	<ul style="list-style-type: none"> • In deroga a quanto previsto all'art. 3 L. 212/2000, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'art. 25, c. 1, lett. a) D.P.R. 602/1973, sono prorogati di un anno.

Note

- ⁽¹⁾ L'art. 1, c. 159 L. 197/2022 ha soppresso, all'art. 3-bis D. Lgs. 462/1997, le parole "in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a € 5.000".
- ⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 3-bis, c. 2 D. Lgs. 462/1997 sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del 2° mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.